

STATUTO SOCIALE



**Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2024
e in vigore dall'11 marzo 2025 (data iscrizione in CCIAA)**

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ – OGGETTO

Art. 1. (Denominazione)

- 1.1 La società è denominata “Net Insurance S.p.A.” (la “**Società**”).

Art. 2. (Sede legale e sedi secondarie)

- 2.1 La Società ha sede in Roma all’indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 2.3 L’organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del comune indicato nel paragrafo 2.

Art. 3. (Libro Soci)

- 3.1 Il domicilio dei Soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società – sono quelli risultanti dal Libro Soci.

Art. 4. (Durata della Società)

- 4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento.

Art. 5. (Oggetto)

- 5.1 La Società ha per oggetto l’esercizio, sia in Italia che all’estero, dell’assicurazione nei rami danni 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e della riassicurazione nei rami danni 1, 2, 8, 9, 14, 15 e 16, nonché delle operazioni connesse o strumentali.
- 5.2 Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale la Società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché cedere o acquistare, in qualsiasi forma, portafogli assicurativi.
- 5.3 Sempre in via strumentale al conseguimento dell’oggetto la Società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e disinvestimento che sia connessa con l’oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

Titolo II

DEFINIZIONI - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI – TRASFERIMENTI

Art. 6. (Definizioni)

- 6.1 Ai fini del presente Statuto, in aggiunta alle ulteriori definizioni contenute negli altri articoli, i seguenti termini hanno il significato qui di seguito previsto:

(a) “**Affiliato**” indica, con riferimento ad un Socio persona giuridica, qualsiasi altro soggetto

che (i) controlla tale Socio, (ii) è controllato da tale Socio; o (iii) è sottoposto al comune controllo della medesima controllante di tale Socio;

- (b) “**Azioni**” indica (i) le azioni della Società, vale a dire le Azioni Ordinarie o appartenenti a qualunque categoria prevista ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove azioni della Società nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni risultate inoptate, (iii) le obbligazioni convertibili, gli *warrant* o gli altri titoli convertibili in azioni della Società, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni della Società, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle azioni della Società o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv);
- (c) “**Azioni A**” indica (i) le Azioni di categoria A regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria A nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria A risultate inoptate, (iii) le obbligazioni convertibili, gli *warrant* o gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria A, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria A, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria A o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv);
- (d) “**Azioni B**” indica (i) le Azioni di categoria B regolarmente emesse ai sensi dello Statuto, (ii) i diritti d’opzione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria B nell’ipotesi di aumento del capitale sociale e i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Azioni di categoria B risultate inoptate, (iii) le obbligazioni convertibili, gli *warrant* o gli altri titoli convertibili in Azioni di categoria B, (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni o titoli convertibili in Azioni di categoria B, (v) ogni altro titolo e/o diritto avente ad oggetto o comunque relativo alle Azioni di categoria B o a quanto indicato nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv);
- (e) “**Azioni Ordinarie**” indica le Azioni della Società diverse dalle Azioni A e dalle Azioni B;
- (f) “**Codice Civile**” indica il codice civile italiano, così come approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e/o integrato;
- (g) “**Controllo**” ha il significato di cui all’articolo 2359, comma primo, n. 1, e comma secondo, del Codice Civile, fermo restando che (i) i termini “**controllante**”, “**controllata**” ed il verbo “**controllare**” avranno un significato coerente a quello di Controllo e (ii) il controllo, con riferimento ai Soci A e ai Soci B è da intendersi anche al soggetto che esercita, direttamente e/o indirettamente, il controllo sul relativo Socio A o Socio B;
- (h) “**Esperto**” indica una primaria società di revisione da selezionarsi tra le quattro principali società di revisione a livello internazionale, scelta di comune accordo dai Soci di volta in volta indicati in questo Statuto (le “**Parti Interessate**”) o, se le medesime Parti Interessate non sono in grado di raggiungere un accordo entro il termine stabilito di volta in volta o la società di revisione scelta dalle Parti Interessate non intenda accettare la nomina, scelta dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della Parte Interessata più diligente, restando inteso che: (i) l’Esperto agirà come terzo esperto con equo apprezzamento ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del Codice Civile non agendo come un arbitro salvo in quanto strettamente richiesto per addivenire alle decisioni qui contemplate e si esprimerà esclusivamente sugli argomenti e le circostanze per le quali è richiesto il suo equo

apprezzamento; (ii) l'Esperto consentirà alle Parti Interessate di esporre le proprie ragioni, osservazioni, rilievi e contestazioni nella misura che riterrà opportuna; (iii) l'Esperto motiverà sommariamente le proprie determinazioni; (iv) l'Esperto, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società e delle sue controllate e al loro *management*; (v) le decisioni dell'Esperto saranno definitive e vincolanti tra le Parti Interessate e non saranno appellabili; e (vi) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sopportati dalle Parti Interessate in egual misura;

- (i) “**Fair Market Value**” indica un ammontare pari al corrispettivo che una terza parte in buona fede pagherebbe in una transazione a valori di mercato, determinato sulla base di metodologie analitiche, come da prassi di mercato per società operanti nel settore assicurativo vita e danni di riferimento della Società e delle sue controllate, che terranno conto, tra l'altro, dell'ultima Relazione Unica sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (c.d. report SFCR) e dell'ultimo business plan della Società approvato;
- (j) “**Giorno Lavorativo**” indica ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Roma per l'esercizio della loro attività (restando inteso che, per contro, ogni riferimento ai “giorni” deve intendersi riferito a tutti i giorni di calendario, senza esclusioni);
- (k) “**Gravami**” indica ipoteche, pegni, diritti di uso, usufrutto o abitazione, pignoramenti, sequestri, prelazioni, opzioni, oneri, locazioni, affitti, comodati, occupazioni anche senza titolo, trascrizioni passive pregiudizievoli (incluse le servitù), privilegi generali e speciali, liti pendenti o minacciate, pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche successorio, diritti di riscatto a favore di terzi ai sensi dell'articolo 1500 del Codice Civile, e qualsiasi altro vincolo, onere o gravame reale o personale;
- (l) “**Offerta**” indica l'offerta pubblica di acquisto promossa da Net Holding S.p.A. sulle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. di cui al documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22604 del 15 febbraio 2023 e pubblicato in data 24 febbraio 2023;
- (m) “**Soci**” indica i Soci della Società titolari delle Azioni Ordinarie o di Azioni di qualsiasi categoria;
- (n) “**Soci A**” indica i Soci che siano titolari di Azioni A;
- (o) “**Soci B**” indica i Soci che siano titolari di Azioni B;
- (p) “**Statuto**” indica il presente statuto sociale;
- (q) “**Trasferimento**” indica (i) qualsiasi atto di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, direttamente e/o indirettamente, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà, inclusa la nuda proprietà, sulle Azioni (a qualunque categoria appartengano ai sensi dello Statuto) – o comunque relativo alle – Azioni. Al termine “**Trasferire**”, “**Trasferente**” e “**Trasferitario**” si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;
- (r) “**Trasferimento Consentito**” ha il significato di cui all'Art. 13 (“*Trasferimenti*

Consentiti”);

- (s) **“Valore Soglia”** indica un importo pari al prodotto tra (i) l’utile netto del subconsolidato composto da Net Insurance S.p.A., Net Insurance Life S.p.A. ed eventuali altre società da queste direttamente e/o indirettamente controllate o partecipate come risultante dalla reportistica gestionale della Società relativa all’annualità dell’ultimo bilancio; e (ii) un multiplo pari a 13 (tredici).

Art. 7. (Capitale sociale)

- 7.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 17.624.692 (diciassettemilioniseicentoventiquattromilaseicentonovantadue /00) ed è suddiviso in n. 18.548.282 (diciottomilionicinquecentoquarantottomiladuecentottantadue) Azioni prive del valore nominale così suddivise:
- (a) n. 10.888.969 Azioni appartenenti alla categoria A (fornite dei diritti di cui al presente Statuto);
- (b) n. 7.259.313 Azioni appartenenti alla categoria B (fornite dei diritti di cui al presente Statuto); e
- (c) n. 400.000 (quattrocentomila) Azioni Ordinarie.
- 7.2 Le Azioni, tutte nominative, sono rappresentate da titoli azionari. Le Azioni, incluse quelle appartenenti alle categorie A e B, attribuiscono ai detentori delle stesse i medesimi diritti patrimoniali ed economici. In particolare, ai sensi del presente Statuto, (i) le Azioni A attribuiscono ai Soci A i diritti e gli obblighi espressamente previsti dagli Articoli 9 (*“Lock Up”*), 10 (*“Diritto di Prelazione”*), 11 (*“Diritto di Trascinamento”*), 12 (*“Diritto di Covendita”*), 13 (*“Trasferimenti Consentiti”*), 14 (*“Opzione di Acquisto”*), 15 (*“Opzione di Vendita”*), 20 (*“Assemblee speciali”*), 21 (*“Nomina degli Amministratori”*), 23 (*“Poteri degli Amministratori – Direttore generale”*) e 27 (*“Collegio Sindacale”*); mentre (ii) le Azioni B attribuiscono ai Soci B i diritti e gli obblighi espressamente previsti dagli Articoli 9 (*“Lock Up”*), 10 (*“Diritto di Prelazione”*), 11 (*“Diritto di Trascinamento”*), 12 (*“Diritto di Covendita”*), 13 (*“Trasferimenti Consentiti”*), 14 (*“Opzione di Acquisto”*), 15 (*“Opzione di Vendita”*), 18 (*“Maggioranze assembleari”*), 20 (*“Assemblee speciali”*), 21 (*“Nomina degli Amministratori”*) e 27 (*“Collegio Sindacale”*).
- 7.3 Qualora deliberato dall’assemblea straordinaria, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.
- 7.4 La Società con deliberazione dell’assemblea straordinaria, ferme le maggioranze di cui all’Art. 18 (*“Maggioranze Assembleari”*), con voto favorevole anche della maggioranza di tutte le categorie di Azioni esistenti alla data della deliberazione oppure previa approvazione da parte delle singole assemblee speciali delle diverse categorie di Azioni, può creare ulteriori categorie di Azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle Azioni già emesse o emettere strumenti finanziari, diversi dalle azioni, partecipativi o non partecipativi, nei limiti di legge.
- 7.5 In sede di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione, dovranno essere offerte in opzione ai Soci Azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di Azioni (a fini di chiarezza, tale principio si applica anche con riferimento alle Azioni Ordinarie). Il mancato rispetto della suddetta proporzione tra le diverse categorie di Azioni, così come l’emissione di Azioni appartenenti solo ad una o ad alcune categorie, sarà possibile solo con deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata, ferme le maggioranze di cui all’Art. 18 (*“Maggioranze Assembleari”*), con voto favorevole anche della maggioranza di tutte le categorie di Azioni esistenti alla data della deliberazione oppure previa approvazione da parte delle singole assemblee speciali delle diverse

categorie di Azioni.

- 7.6 In caso di aumento di capitale con emissione di Azioni di diverse categorie, e sempre fatta salva diversa deliberazione da assumersi con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 7.5, nel caso in cui uno o più Soci (a titolo esemplificativo, sia i Soci titolari di Azioni appartenenti ad una categoria sia i Soci titolari di Azioni Ordinarie) non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, tutti gli altri Soci (indipendentemente dal fatto che siano titolari di Azioni Ordinarie ovvero Azioni di una determinata categoria) avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni rimaste inoperte, con contestuale conversione automatica delle Azioni così acquistate in azioni della propria categoria in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.
- 7.7 L'assemblea straordinaria può attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fermo restando che ad ogni delibera di delega al Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea troveranno applicazione le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6.
- 7.8 Nel rispetto delle norme vigenti di legge e di regolamento, i Soci potranno effettuare versamenti di denaro, sia in conto capitale sia a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero.
- 7.9 Ove un Socio acquistasse Azioni appartenenti ad una categoria diversa da quella di cui tale Socio è già titolare, le Azioni così acquistate si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria di cui il Socio Trasferitario fosse titolare prima del relativo Trasferimento in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.

Art. 8. (Obbligazioni)

- 8.1 La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili, mediante conforme deliberazione dell'organo amministrativo, che ne determinerà le modalità sia di collocamento che di estinzione.
- 8.2 La Società, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, potrà emettere obbligazioni convertibili nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6.

Art. 9. (Lock Up)

- 9.1 Le Azioni A, le Azioni B e le Azioni Ordinarie sono Trasferibili nel rispetto di quanto previsto nel presente Art. 9 ("*Lock-up*") e dai successivi Art. 10 ("*Diritto di Prelazione*"), Art. 11 ("*Diritto di Trascinamento*"), Art. 12 ("*Diritto di Covendita*") e Art. 13 ("*Trasferimenti Consentiti*").
- 9.2 Sino al 21 aprile 2028 (il "**Periodo di Lock-up**") le Azioni A, le Azioni B e le Azioni Ordinarie non potranno costituire oggetto di Trasferimento, fatti salvi (i) i Trasferimenti posti in essere da un Socio A in favore di un altro Socio A o di un Socio B ovvero da un Socio B in favore di un altro Socio B o di un Socio A; (ii) i Trasferimenti posti in essere con il preventivo consenso scritto di tutti i Soci A e Soci B; e (iii) gli altri Trasferimenti Consentiti di cui al successivo Art. 13 ("*Trasferimenti Consentiti*").
- 9.3 Per tutta la durata della Società, senza il preventivo consenso scritto di tutti i Soci A e i Soci B, (i) i Soci non possono conferire a terzi diritti di usufrutto o diritti di uso o altri diritti reali parziari di godimento o un qualsiasi diritto derivante da un accordo di prestito di titoli; e (ii) i Soci non possono conferire a terzi diritti di pegno o altro diritto reale parziario di garanzia sulle rispettive Azioni.

Art. 10. (Diritto di Prelazione)

- 10.1 A partire dalla scadenza del Periodo di Lock-up, (i) qualsiasi Trasferimento di Azioni B diverso dai Trasferimenti Consentiti è soggetto al diritto di prelazione dei Soci A; (ii) qualsiasi Trasferimento di Azioni Ordinarie diverso dai Trasferimenti Consentiti è soggetto al diritto di prelazione dei Soci A; e (iii) qualsiasi Trasferimento di Azioni A diverso dai Trasferimenti Consentiti è soggetto al diritto di prelazione dei Soci B (il diritto di prelazione di cui ai precedenti romanini (i), (ii) e (iii), il “**Diritto di Prelazione**”), ai termini e alle condizioni di cui al presente Art. 10 (“*Diritto di Prelazione*”).
- 10.2 Il Socio (di seguito il “**Socio Offerente**”) che intenda effettuare un Trasferimento di Azioni soggetto al Diritto di Prelazione ai sensi del precedente paragrafo 10.1 (le “**Azioni in Prelazione**”) a qualsiasi terzo (il “**Proposto Trasferitario**”) dovrà prima offrire in vendita tali Azioni in Prelazione, alle medesime condizioni del Trasferimento al Proposto Trasferitario, ai Soci ai quali spetta il Diritto di Prelazione sulle Azioni in Prelazione oggetto del Trasferimento ai sensi del precedente paragrafo 10.1 (i “**Soci Prelazionari**”). L’offerta in vendita dovrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti i Soci (anche ai fini dell’esercizio del Diritto di Covendita, spettante anche ai Soci diversi dai Soci Prelazionari) all’indirizzo risultante dal libro Soci (di seguito l’”**Offerta in Prelazione**”). Copia della comunicazione dovrà essere inviata anche alla Società. L’Offerta in Prelazione potrà essere effettuata anche da più Soci Offerenti in via congiunta tra loro, purché in detta ipotesi le Azioni in Prelazione siano offerte in vendita in un unico contesto, allo stesso prezzo e con riferimento ad un Trasferimento allo stesso potenziale Proposto Trasferitario. Il Socio Offerente dovrà specificare nell’Offerta in Prelazione il numero di Azioni in Prelazione offerte, il nome del Proposto Trasferitario ed i principali termini e condizioni del prospettato Trasferimento (ivi compreso il prezzo, ove esistente). Il Socio Offerente, dopo l’invio dell’Offerta in Prelazione ai Soci Prelazionari, dovrà depositare l’Offerta in Prelazione presso la sede sociale con le ricevute di consegna delle relative comunicazioni ai Soci Prelazionari.
- 10.3 Nel caso in cui il Trasferimento non preveda un prezzo per l’acquisto delle Azioni, ad esempio perché il corrispettivo per le Azioni non sia costituito integralmente da denaro, si applicheranno le previsioni del presente paragrafo 10.3. Il Socio Offerente dovrà proporre nell’Offerta in Prelazione la cessione delle Azioni ed il prezzo in denaro al quale la prelazione può essere esercitata dai Soci Prelazionari. I Soci Prelazionari che non fossero d’accordo sul prezzo proposto dal Socio Offerente potranno manifestare il loro disaccordo mediante comunicazione scritta inviata al Socio Offerente all’indirizzo risultante dal libro Soci entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data del ricevimento dell’Offerta in Prelazione (la “**Comunicazione di Dissenso**”) e, in tal caso, il corrispondente prezzo per l’esercizio in danaro del Diritto di Prelazione da parte di tutti i Soci Prelazionari sarà pari al (i) Fair Market Value delle Azioni in Prelazione oggetto di Trasferimento; e/o (ii) nel caso il corrispettivo sia in tutto o in parte in natura, al valore del bene in natura offerto quale corrispettivo dal Proposto Trasferitario; in entrambi i casi, come determinato in modo vincolante dall’Esperto con decisione che sarà ritenuta come espressione della volontà delle Parti Interessate. L’Esperto sarà nominato congiuntamente dal Socio Offerente e dai Soci Prelazionari che abbiano manifestato il proprio dissenso ai sensi di quanto precede, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, da parte del Socio Offerente, della comunicazione di dissenso suddetta. L’Esperto dovrà assumere le proprie determinazioni nei 40 (quaranta) Giorni Lavorativi successivi all’accettazione dell’incarico. La decisione assunta dovrà quindi essere immediatamente comunicata per iscritto dall’Esperto al Socio Offerente e a tutti i Soci Prelazionari, nonché depositata presso la sede della Società. Ove si applichi la suddetta procedura, il termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi per l’esercizio della prelazione di cui al successivo paragrafo 10.4 decorrerà, per ciascuno dei Soci Prelazionari, dalla data in cui la decisione dell’Esperto sarà ricevuta dai Soci Prelazionari. Peraltro, il Socio Offerente, nel caso in cui il prezzo determinato dall’Esperto fosse inferiore al prezzo indicato nell’Offerta in Prelazione, avrà la facoltà, da esercitare mediante comunicazione scritta a tutti i Soci Prelazionari (copia della quale deve essere inviata anche alla Società) da effettuare entro 10 (dieci) Giorni

Lavorativi dal ricevimento della decisione dell'Esperto, di ritirare l'Offerta in Prelazione, rinunciando a dar corso al Trasferimento.

- 10.4 Entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'Offerta in Prelazione ovvero entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui fosse comunicata la decisione dell'Esperto ad esito della procedura di cui al paragrafo 10.3 che precede (il "**Periodo di Esercizio**"), i Soci Prelazionari potranno esercitare il diritto di prelazione, mediante invio di una dichiarazione scritta in tal senso al Socio Offerente (copia della quale deve essere inviata anche alla Società), fatta salva, nel solo caso di cui al precedente paragrafo 10.3, la facoltà del Socio Offerente di ritirare l'Offerta in Prelazione nel termine ivi indicato. Tale dichiarazione scritta dovrà contenere l'accettazione dell'Offerta in Prelazione, ai termini ed alle condizioni tutti indicati nell'Offerta in Prelazione medesima oppure, nel caso di cui al precedente paragrafo 10.3, al prezzo determinato dall'Esperto. Il Diritto di Prelazione può essere esercitato solo per la totalità (e non solo per parte) delle Azioni offerte in vendita e le Azioni che ne sono oggetto dovranno essere Trasferite entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 10.4, da parte del Socio Offerente, ovvero dal ricevimento di eventuali autorizzazioni di legge o regolamentari che fossero necessarie.
- 10.5 Qualora, allo scadere del Periodo di Esercizio, il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato con riferimento a tutte le Azioni in Prelazione oggetto dell'Offerta in Prelazione, il Socio Offerente sarà libero di Trasferire le medesime Azioni in Prelazione al Proposto Trasferitario indicato nell'Offerta in Prelazione, a condizione che tale Trasferimento sia perfezionato entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Periodo di Esercizio – ovvero, nel caso in cui il Trasferimento delle Azioni in Prelazione sia soggetto ad autorizzazioni di legge o regolamentari, a condizione che tale Trasferimento sia perfezionato 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'ottenimento dell'ultima di tali autorizzazioni – (i) ad un prezzo non inferiore ed a termini e condizioni non più favorevoli del prezzo e dei termini e condizioni indicati nell'Offerta in Prelazione, oppure, (ii) nei casi di cui al precedente paragrafo 10.3, al medesimo titolo e a termini e condizioni non più favorevoli per il terzo acquirente di quelli originariamente previsti nell'ambito dell'operazione che ha determinato il sorgere del Diritto di Prelazione, come indicati nell'Offerta in Prelazione. Qualora il Trasferimento non sia perfezionato nel suddetto termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi (o, nel caso in cui il Trasferimento delle Azioni in Prelazione sia soggetto ad autorizzazioni di legge o regolamentari, di 20 (venti) Giorni Lavorativi dall'ottenimento dell'ultima di tali autorizzazioni), il Socio Offerente dovrà nuovamente offrire le Azioni in Prelazione ai Soci Prelazionari secondo la procedura sopra descritta prima di Trasferire tali Azioni in Prelazione al medesimo o ad un diverso soggetto Trasferitario.
- 10.6 Il diritto di prelazione di cui al presente Art. 10 ("*Diritto di Prelazione*") non spetterà ai Soci Prelazionari che vi abbiano rinunciato per iscritto anche preventivamente.

Art. 11. (Diritto di Trascinamento)

- 11.1 Fermo restando il diritto dei Soci B ad esercitare il proprio Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Art. 10 ("*Diritto di Prelazione*"), senza pregiudizio per quanto previsto al successivo paragrafo 11.7, a partire dalla scadenza del Periodo di Lock-up, i Soci A potranno richiedere che anche tutti i Soci diversi dai Soci A richiedenti (ai fini del presente Art. 11, i "**Soci Trascinati**") procedano alla vendita delle Azioni dagli stessi detenute (il "**Diritto di Trascinamento**") qualora (i) un terzo acquirente che non sia una parte correlata dei Soci A (il "**Terzo Acquirente**") abbia presentato un'offerta per le Azioni A ponendo quale condizione essenziale l'acquisto dell'intero capitale sociale della Società e (ii) il corrispettivo offerto dal Terzo Acquirente sia interamente in denaro e la porzione di tale corrispettivo di competenza dei Soci Trascinati ad esito dell'esercizio

del Diritto di Trascinamento sia almeno pari al maggiore tra (a) il Fair Market Value delle Azioni dei Soci Trascinati e (b) un prezzo superiore al prezzo corrisposto in sede di Offerta.

- 11.2 Nel caso previsto dal precedente paragrafo 11.1, i Soci A potranno esercitare il Diritto di Trascinamento e tutti i Soci Trascinati saranno obbligati a Trasferire le proprie Azioni al Terzo Acquirente al medesimo corrispettivo per Azione spettante ai Soci A.
- 11.3 Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato - subordinatamente al mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dei Soci B - dai Soci A a mezzo di una comunicazione (la **“Comunicazione di Esercizio del Trascinamento”**) da inviarsi a tutti i Soci Trascinati contestualmente alla Offerta in Prelazione.
- 11.4 L'esecuzione del Trasferimento delle Azioni in esecuzione del Diritto di Trascinamento avverrà contestualmente al Trasferimento delle Azioni dei Soci A al Terzo Acquirente e, a tale data:
- (a) i Soci Trascinati Trasferiranno al Terzo Acquirente la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni da loro detenute in quel momento, libere da Gravami;
 - (b) il Terzo Acquirente pagherà ai Soci Trascinati il medesimo prezzo in danaro dovuto per l'acquisto delle Azioni dei Soci A;
 - (c) i Soci A e i Soci Trascinati perfezioneranno, o faranno in modo che sia perfezionato, il Trasferimento, ciascuno con riferimento alle Azioni di cui è proprietario, e sottoscriveranno a tal fine ogni altro atto o documento che dovesse essere necessario in base alla legge applicabile per Trasferire validamente al Terzo Acquirente la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni, libere da Gravami.
- 11.5 Qualora i Soci A abbiano validamente esercitato il proprio Diritto di Trascinamento in conformità a quanto disposto dal presente Art. 11 (**“Diritto di Trascinamento”**), i Soci Co-Venditori (come definiti al paragrafo 12.1) non avranno la facoltà di esercitare il proprio Diritto di Covendita ai sensi del successivo Art. 12 (**“Diritto di Covendita”**) in relazione al Trasferimento per il quale sia stato esercitato il Diritto di Trascinamento a condizione che tale Trasferimento venga completato ai sensi del precedente paragrafo 11.4.
- 11.6 Qualora i Soci A abbiano validamente esercitato il proprio Diritto di Trascinamento in conformità a quanto disposto dal presente Art. 11 (**“Diritto di Trascinamento”**) e i Soci Trascinati si siano resi inadempienti all'obbligazione di Trasferire le proprie Azioni al Terzo Acquirente ai sensi del precedente paragrafo 11.4, i Soci A avranno la facoltà di riscattare le Azioni detenute dai Soci Trascinati a condizione che il corrispettivo del riscatto non sia inferiore ai valori indicati nel precedente paragrafo 11.1 (ii).
- 11.7 Fino a quando un Socio titolare di Azioni Ordinarie abbia il diritto di esercitare un'opzione di vendita delle proprie Azioni Ordinarie al Socio titolare della maggioranza delle Azioni A in forza di accordi scritti conclusi con quest'ultimo (come eventualmente rinnovati e/o modificati), il predetto Socio titolare di Azioni Ordinarie non sarà considerato quale **“Socio Trascinato”**, non saranno applicabili a tale Socio le previsioni di cui al presente Art. 11 (**“Diritto di Trascinamento”**) e, ai fini dell'esercizio del Diritto di Trascinamento, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 11.1(i), sarà sufficiente che l'offerta presentata dal Terzo Acquirente ponga come condizione essenziale l'acquisto di tutte le Azioni A e di tutte le Azioni B.

Art. 12. (Diritto di Covendita)

- 12.1 Fermo quanto previsto dal precedente Art. 11 (**“Diritto di Trascinamento”**) e fermo restando il diritto dei Soci B ad esercitare il proprio Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Art. 10 (**“Diritto di Prelazione”**), a partire dalla scadenza del Periodo di Lock-up, qualora un Socio A (ai

fini del presente Articolo, il “**Socio A Trasferente**”) intenda effettuare un qualsiasi Trasferimento di Azioni A diverso da un Trasferimento Consentito, ciascun Socio diverso da un Socio A (il “**Socio Co-Venditore**”) avrà il diritto di Trasferire a favore del Proposto Trasferitario, e il Socio A Trasferente dovrà fare in modo che il Proposto Trasferitario (o un altro terzo soggetto, ivi incluso lo stesso Socio A Trasferente) acquisti, tutte le Azioni detenute dai Soci Co-Venditori – o la corrispondente percentuale di Azioni rispetto al totale della partecipazione di titolarità del singolo Socio Co-Venditore nel caso in cui il Trasferimento riguardi solo parte delle Azioni del Socio A Trasferente - per il medesimo corrispettivo per Azione, da pagarsi in danaro, previsto per il Trasferimento delle Azioni A del Socio A Trasferente al Proposto Trasferitario (il “**Diritto di Covendita**”).

- 12.2 Nel solo caso in cui il Trasferimento non preveda un prezzo per l’acquisto delle Azioni, ad esempio perché il corrispettivo per le Azioni non sia costituito integralmente da danaro, si applicheranno le previsioni del precedente paragrafo 10.3 *mutatis mutandis* per la determinazione dell’equivalente del corrispettivo che sarà corrisposto in danaro ai Soci Covenditori che esercitano il Diritto di Covendita.
- 12.3 Il Diritto di Covendita dovrà essere esercitato dai Soci Co-Venditori aventi diritto mediante comunicazione scritta da far pervenire al Socio A Trasferente entro il medesimo Periodo di Esercizio di cui al precedente paragrafo 10.4, comunicando a tal fine di rinunciare a esercitare il Diritto di Prelazione (ove applicabile) e di esercitare invece il Diritto di Covendita.
- 12.4 Ove nessun Socio avente diritto abbia comunicato per iscritto al Socio A Trasferente la volontà di esercitare il proprio Diritto di Covendita entro il Periodo di Esercizio, il Diritto di Covendita verrà automaticamente meno e il relativo Socio A potrà Trasferire al Proposto Trasferitario le Azioni A oggetto della Offerta in Prelazione entro i 60 (sessanta) Giorni Lavorativi successivi alla decadenza del Diritto di Covendita (o entro i 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi alla data di ottenimento dell’ultima delle autorizzazioni di legge o regolamentari necessarie). Ove la vendita al Proposto Trasferitario non abbia luogo nel termine sopra indicato, la procedura descritta nel presente Art. 12 (“*Diritto di Covendita*”) dovrà essere nuovamente attivata prima dell’eventuale successivo Trasferimento da parte del Socio A Trasferente.
- 12.5 In caso di esercizio del Diritto di Covendita da parte di uno o più Soci aventi diritto, il perfezionamento del Trasferimento delle Azioni detenute dal Socio Co-Venditore che ha esercitato il Diritto di Covendita avverrà contestualmente con il perfezionamento del Trasferimento delle Azioni A del Socio A Trasferente al Proposto Trasferitario (o altro terzo, che potrà essere anche il Socio A Trasferente) nel luogo deciso di comune accordo dal Socio A Trasferente e dal Proposto Trasferitario. Nel caso in cui il Trasferimento delle Azioni detenute dal Socio Co-Venditore che ha esercitato il Diritto di Covendita e/o delle Azioni A del Socio A Trasferente sia soggetto ad autorizzazioni di legge o regolamentari, il Trasferimento delle Azioni A del Socio A Trasferente e il Trasferimento delle Azioni detenute dal Socio Co-Venditore che ha esercitato il Diritto di Covendita dovrà essere perfezionato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dall’ottenimento dell’ultima di tali autorizzazioni.
- 12.6 Alla data del perfezionamento del Trasferimento delle Azioni oggetto del Diritto di Covendita:
- (i) i Soci Co-Venditori che abbiano esercitato il Diritto di Covendita Trasferiranno al relativo acquirente la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni oggetto del Diritto di Covendita, libere da Gravami;
 - (ii) l’acquirente corrisponderà il corrispettivo in danaro ai Soci Co-Venditori Trasferenti;
 - (iii) i Soci Co-Venditori che abbiano esercitato il Diritto di Covendita e il Proposto Trasferitario perfezioneranno, o faranno in modo che sia perfezionato, il Trasferimento e sottoscriveranno a tal fine ogni altro atto o documento che dovesse essere necessario in

base alla legge applicabile per Trasferire validamente all'acquirente la piena ed esclusiva proprietà delle Azioni oggetto del Diritto di Covendita, libere da Gravami.

- 12.7 Nel caso in cui il Proposto Trasferitario non intenda acquistare le Azioni dei Soci Co-Venditori che abbiano esercitato il Diritto di Covendita o, ad ogni modo, qualora non venga perfezionato il Trasferimento delle Azioni di tali Soci Co-Venditori al medesimo corrispettivo per Azione previsto per il Trasferimento da parte del Socio A Trasferente al Proposto Trasferitario nel rispetto di quanto previsto dal presente Art. 12 (*"Diritto di Covendita"*), il Socio A Trasferente non potrà Trasferire le proprie Azioni a favore del Proposto Trasferitario.

Art. 13. (Trasferimenti Consentiti)

- 13.1 In deroga a quanto previsto nei precedenti Art. 10 (*"Diritto di Prelazione"*), Art. 11 (*"Diritto di Trascinamento"*) e Art. 12 (*"Diritto di Covendita"*), ai Soci A e ai Soci B è consentito Trasferire le Azioni di loro titolarità agli Affiliati dell'Azionista Trasferente, a condizione che il Trasferimento sia risolutivamente condizionato alla perdita da parte del soggetto Trasferitario della qualità di Affiliato dell'Azionista Trasferente, restando inteso che, qualora successivamente al Trasferimento il soggetto Trasferitario perda tale qualifica, l'Azionista Trasferente dovrà far sì che il soggetto Trasferitario ritrasferisca immediatamente le Azioni Trasferite all'Azionista Trasferente e restando inteso che (i) quest'ultimo rimarrà solidalmente responsabile con il soggetto Trasferitario per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Statuto, e (ii) ove le Azioni Trasferite non siano ritrasferite all'Azionista Trasferente entro 30 giorni dalla perdita della qualifica di Affiliato da parte del soggetto Trasferitario, i Soci A e i Soci B diversi dall'Azionista Trasferente avranno la facoltà di riscattare le Azioni detenute dal soggetto Trasferitario a un valore pari al relativo Fair Market Value.
- 13.2 Sono altresì considerati Trasferimenti Consentiti, i Trasferimenti di Azioni Ordinarie effettuati in favore del Socio titolare della maggioranza delle Azioni A in forza di accordi scritti conclusi (ed eventualmente rinnovati e/o modificati) tra quest'ultimo e il Socio titolare delle Azioni Ordinarie oggetto di Trasferimento.

Art. 14. (Opzione di Acquisto)

- 14.1 A decorrere dalla scadenza del Periodo di Lock-up, a condizione che il Fair Market Value delle Azioni sia uguale o superiore al Valore Soglia, i Soci A hanno il diritto (ma non l'obbligo) di riscattare e acquistare dai Soci B, i quali avranno il corrispondente obbligo (ma non il diritto) di vendere ai Soci A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 *sexies* e all'art. 1331 del Codice Civile, tutte le Azioni B di cui saranno titolari i Soci B (le **"Azioni B Oggetto di Opzione"**) a un prezzo pari al Fair Market Value di tali Azioni B (l'**"Opzione di Acquisto"**).
- 14.2 I Soci A che intendano esercitare l'Opzione di Acquisto sono tenuti a inviare una comunicazione scritta indirizzata ai Soci B e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione della Società (la **"Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Acquisto"**) contenente:
- (i) l'espressa manifestazione della volontà dei Soci A di esercitare l'Opzione di Acquisto;
 - (ii) la propria determinazione del prezzo di acquisto delle Azioni B, pari al relativo Fair Market Value, nonché i relativi criteri di calcolo e tutta la documentazione a supporto;
 - (iii) il Notaio designato dai Soci A per le formalità del Trasferimento.
- 14.3 L'Opzione di Acquisto si intende esercitata dal Socio A alla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Acquisto da parte dei Soci B (la **"Data di Esercizio dell'Opzione di Acquisto"**).

- 14.4 I Soci B sono tenuti a comunicare ai Soci A entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Acquisto, l'eventuale disaccordo in merito al calcolo del prezzo di acquisto delle Azioni B indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Acquisto, specificandone i motivi, indicando le voci oggetto di contestazione e proponendo il proprio calcolo del prezzo di acquisto delle Azioni B. Nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui i Soci B abbiano comunicato ai Soci A il proprio dissenso sul prezzo di acquisto delle Azioni B a norma di quanto precede, i Soci A e i Soci B negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle rispettive differenze di opinione. Qualora, alla scadenza del termine per la risoluzione bonaria della disputa sul prezzo di acquisto delle Azioni B, una o più delle ragioni di disaccordo, descritte in ragionevole dettaglio, non sia(n) state definite, le stesse saranno rimesse alla determinazione dell'Esperto, affinché proceda alla determinazione del Fair Market Value delle Azioni B da Trasferire.
- 14.5 Il Trasferimento delle Azioni B dovrà avvenire, davanti al Notaio indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Acquisto, il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui (i) il prezzo di acquisto delle Azioni B sia stato determinato in via definitiva e vincolante tra i Soci A e i Soci B o dall'Esperto a norma del paragrafo 14.4 che precede, o (ii) se successiva, saranno state ottenute le necessarie autorizzazioni di legge o regolamentari (la “**Data di Esecuzione dell'Opzione di Acquisto**”).
- 14.6 Alla Data di Esecuzione dell'Opzione di Acquisto: (i) i Soci B saranno tenuti a Trasferire in favore dei Soci A la titolarità di tutte (e non meno di tutte) le Azioni B Oggetto di Opzione libere da Gravami e con godimento regolare a far data dalla Data di Esecuzione dell'Opzione di Acquisto, mediante girata dei relativi certificati azionari autenticata dal Notaio indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Acquisto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2355, comma 3 del Codice Civile e consegnare i suddetti certificati ai Soci A, fermo restando che, ove esistano più Soci A, le Azioni B Oggetto di Opzione di Acquisto saranno Trasferite da ciascun Socio B a ciascun Socio A proporzionalmente alle partecipazioni dai medesimi detenuti nel capitale sociale della Società, salvo che i Soci A non si accordino diversamente e (ii) i Soci A saranno tenuti al pagamento del prezzo di acquisto delle Azioni B come determinato in via definitiva e vincolante tra i Soci A e i Soci B o dall'Esperto a norma del paragrafo 14.4 che precede.

Art. 15. (Opzione di Vendita)

- 15.1 A decorrere dalla scadenza del Periodo di Lock-up, i Soci B hanno il diritto (ma non l'obbligo) di vendere ai Soci A, i quali avranno il corrispondente obbligo (ma non il diritto) di acquistare proporzionalmente alle rispettive quote di Azioni A, tutte, e non meno di tutte, le Azioni B di cui saranno titolari i Soci B (le “**Azioni Oggetto di Opzione di Vendita**”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 del Codice Civile (l’“**Opzione di Vendita**”). L'Opzione di Vendita è esercitata dai Soci B mediante invio di una comunicazione scritta indirizzata ai Soci A e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione della Società (la “**Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita**”) contenente:
- (a) l'espressa manifestazione della volontà dei Soci B di esercitare l'Opzione di Vendita;
 - (b) il prezzo per azione al quale i Soci B intendono Trasferire le Azioni Oggetto di Opzione di Vendita ai Soci A, pari al relativo Fair Market Value; e
 - (c) il Notaio designato dai Soci B per le formalità del Trasferimento.
- 15.2 L'Opzione di Vendita si intende esercitata dai Soci B, alla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita da parte dei Soci A (la “**Data di Esercizio dell'Opzione di Vendita**”).
- 15.3 I Soci A sono tenuti a comunicare ai Soci B entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione

della Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita, l'eventuale disaccordo in merito al calcolo del prezzo di acquisto delle Azioni B indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita, specificandone i motivi, indicando le voci oggetto di contestazione e proponendo il proprio calcolo del prezzo di acquisto delle Azioni B. Nei 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui i Soci A abbiano comunicato ai Soci B il proprio dissenso sul prezzo di acquisto delle Azioni B a norma di quanto precede, i Soci A e i Soci B negozieranno in buona fede la risoluzione in via amichevole delle rispettive differenze di opinione. Qualora, alla scadenza del termine per la risoluzione bonaria della disputa sul prezzo di acquisto delle Azioni B, una o più delle ragioni di disaccordo, descritte in ragionevole dettaglio, non sia(n) state definite, le stesse saranno rimesse alla determinazione dell'Esperto, affinché proceda alla determinazione del Fair Market Value delle Azioni B da Trasferire.

- 15.4 Il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Opzione di Vendita dovrà avvenire, davanti al Notaio indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita, il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data in cui (i) il prezzo di acquisto delle Azioni B sia stato determinato in via definitiva e vincolante tra i Soci A e i Soci B o dall'Esperto a norma del paragrafo 15.3 che precede, o (ii) se successiva, saranno state ottenute le necessarie autorizzazioni di legge o regolamentari (la “**Data di Esecuzione dell'Opzione di Vendita**”).
- 15.5 Alla Data di Esecuzione dell'Opzione di Vendita: (i) i Soci B saranno tenuti a Trasferire in favore dei Soci A la titolarità di tutte (e non meno di tutte) le Azioni Oggetto di Opzione di Vendita, libere da Gravami e con godimento regolare a far data dalla Data di Esecuzione dell'Opzione di Vendita, mediante girata dei relativi certificati azionari autenticata dal Notaio indicato nella Comunicazione di Esercizio dell'Opzione di Vendita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2355, comma 3 del Codice Civile e consegnare i suddetti certificati ai Soci A fermo restando che, ove esistano più Soci A, le Azioni B Oggetto di Opzione di Vendita saranno Trasferite da ciascun Socio B a ciascun Socio A proporzionalmente alle partecipazioni dai medesimi detenuti nel capitale sociale della Società, salvo che i Soci A non si accordino diversamente, e (ii) i Soci A saranno tenuti al pagamento del prezzo di acquisto delle Azioni B come determinato in via definitiva e vincolante tra i Soci A e i Soci B o dall'Esperto a norma del paragrafo 15.3 che precede.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 16. (Convocazione dell'assemblea – Legittimazione a partecipare e votare)

- 16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa.
- 16.2 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia, fatta salva la competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro legittimato ai sensi di legge, anche dal presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione, trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la raccomandata con a/r, il telegramma, il fax e la posta elettronica certificata o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci cui spetta il diritto di voto, presso il domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 16.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e quella di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente

costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

- 16.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 16.5 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ove richiesto i Soci devono esibire i propri titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Possono, inoltre, partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, le persone che il Presidente della riunione, in relazione a particolari e motivate esigenze, ritenga opportuno invitare.
- 16.6 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza e/o audiovideo conferenza. È dunque ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:
- (a) che almeno il segretario della riunione o il Notaio, che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti nel luogo di convocazione della riunione e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervenuto ed al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni;
 - (b) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o del Notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso, documentazione.

Nei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o Notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo Notaio.

Il voto segreto non è ammesso.

- 16.7 I verbali delle adunanze assembleari sono sottoscritti, trascritti e conservati anche in via digitale ai sensi di legge.
- 16.8 Ciascun Socio cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di legge, e la relativa documentazione è conservata ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.
- 16.9 L'assemblea per l'approvazione del bilancio è tenuta entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società ovvero qualora debba essere redatto il bilancio consolidato.

Art. 17. (Competenze assembleari)

- 17.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18. (Maggioranze assembleari)

- 18.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 18.2 Le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria e in ogni caso ogni delibera che comporti una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società potranno essere adottate, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni con le maggioranze di legge purché risulti altresì il voto favorevole di tanti Soci B che rappresentino oltre la metà delle Azioni B di volta in volta in circolazione, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale della Società, da effettuarsi in denaro, senza esclusione del diritto di opzione dei Soci, necessari o richiesti per ragioni regolamentari, delibere che in tal caso potranno essere adottate, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni, con le maggioranze di legge.

Art. 19. (Presidenza dell'assemblea)

- 19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai Soci intervenuti, a maggioranza.
- 19.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilendo le modalità di discussione e di votazione, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.
- 19.3 Per le delibere dell'assemblea straordinaria ed in ogni altro caso in cui il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 20. (Assemblee speciali)

- 20.1 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze previste dalla legge per le assemblee straordinarie.
- 20.2 Le assemblee speciali sono convocate dall'organo amministrativo della Società nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nello Statuto con riferimento all'assemblea.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 21. (Nomina degli amministratori)

- 21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) componenti, eletti sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, e la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi nonché le disposizioni vigenti in materia di adeguata composizione collettiva degli organi. Un numero di amministratori non esecutivi non inferiore a quello previsto

dalla normativa, anche regolamentare di tempo in tempo vigente, e comunque pari ad almeno due, deve qualificarsi come indipendenti. Resta inteso che il venir meno dei requisiti e criteri di indipendenza in capo a un amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e comunque, pari ad almeno due.

- 21.2 Gli amministratori potranno essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
- 21.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.
- 21.4 Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:
- (a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (b) dal titolo XI del libro V del Codice Civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - (c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
 - (d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 21.5 Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma precedente, lettere a), b) e c), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.
- 21.6 L'amministratore che nel corso del mandato dovesse ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), e c), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale deve darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i 10 (dieci) giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti che precedono, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro i 15 (quindici) giorni l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.
- 21.7 Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi da 21.4 a 21.6, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

- 21.8 Agli effetti dei precedenti paragrafi da 21.4 a 21.7, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.
- 21.9 In conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti il Consiglio di Amministrazione verifica, almeno una volta l'anno, tramite un processo di autovalutazione, la dimensione, l'adeguatezza della composizione e del funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso nel suo complesso e dei comitati endoconsiliari.
- 21.10 Salvo diversa deliberazione dei Soci rappresentanti almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto, l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società avverrà sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei successivi paragrafi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 21.11 Potranno presentare le liste solo i Soci che detengano Azioni che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.
- 21.12 Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente paragrafo 21.11, ciascun Socio A e ciascun Socio B potranno presentare, da soli o congiuntamente a Soci titolari di Azioni della medesima categoria, una lista, fermo restando che nessun Socio potrà presentare liste congiuntamente con Soci titolari di Azioni di categoria diversa dalla propria.
- 21.13 Le liste presentate dai Soci aventi diritto dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 24 ore prima dell'assemblea in prima convocazione. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.
- 21.14 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e criteri che fossero prescritti per le rispettive cariche.
- 21.15 Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.
- 21.16 Ciascun Socio potrà votare esclusivamente per una lista.
- 21.17 All'elezione degli amministratori si procederà come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci A tra quelle presentate dai Soci A saranno tratti 5 (cinque) amministratori (cioè il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto della lista), fermo restando che, ai fini dell'assunzione della carica di consigliere di amministrazione, almeno uno dei candidati della lista deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa regolamentare *pro-tempore* in vigore per le compagnie assicurative; e
 - (b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci B tra quelle presentate dai Soci B – e a condizione che tale lista abbia ottenuto più voti della lista eventualmente presentata dai Soci titolari di Azioni Ordinarie nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 21.11 - saranno tratti 2 (due) amministratori (cioè il primo e il secondo della lista) fermo restando che, ai fini dell'assunzione della carica di consigliere di amministrazione, almeno uno dei primi due candidati della lista deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa regolamentare *pro-tempore* in vigore per le compagnie assicurative.
- 21.18 Si intenderà eletto direttamente dall'assemblea quale presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di presentazione di più liste, il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle presentate dai Soci B. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero di mancata

presentazione di liste (anche nel caso di cui al successivo paragrafo 21.23, qualora l'amministratore cessato fosse il presidente del Consiglio di Amministrazione), il presidente sarà nominato dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione deliberando su candidature presentate dai Soci B.

- 21.19 Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista, purché questa ottenga le maggioranze di legge.
- 21.20 Nel caso in cui non sia presentata una o più liste, alla nomina degli amministratori che non potranno essere eletti con il voto di lista si procederà con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge.
- 21.21 Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente paragrafo 21.11, nei casi di cui ai paragrafi 21.19 e 21.20, l'assemblea potrà indicare nella deliberazione di nomina quali consiglieri si debbano convenzionalmente considerare quale espressione dei Soci A e/o dei Soci B e/o dei Soci titolari di Azioni Ordinarie, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al successivo paragrafo 25.5.
- 21.22 Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 21.23 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile secondo quanto segue. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica, altrimenti il Consiglio procede alla sostituzione deliberando su candidature presentate da Soci della categoria dalla cui lista l'amministratore cessato era stato tratto. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
- 21.24 La Società adotta il modello di governo societario c.d. "rafforzato", ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Art. 22. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 22.1 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi del paragrafo 21.18 che precede.
- 22.2 Senza pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 25.1, il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- 22.3 Al presidente del Consiglio di Amministrazione non potrà essere attribuito alcun ruolo esecutivo.
- 22.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 23. (Poteri degli amministratori - Direttore generale)

- 23.1 Fermo restando l'obbligo di acquisire il preventivo parere o proposta del Comitato Strategico sulle materie di cui al paragrafo 24.2, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati espressamente all'assemblea dalla legge o dallo Statuto.

- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto delega le proprie attribuzioni ed i propri poteri, in tutto o in parte, ad un amministratore delegato scelto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci A tra quelle presentate dai Soci A.
- 23.3 L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale ai sensi dell'articolo 2381, quinto comma, del Codice Civile.
- 23.4 Il Consiglio di Amministrazione:
- (a) tenuto conto del modello di governo societario adottato ai sensi del precedente paragrafo 21.24, istituisce al proprio interno il Comitato controllo e rischi (con competenza anche in merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) ed il Comitato Nomine e Remunerazioni, in linea con i requisiti e criteri previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, composti da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, determinandone i compiti e le modalità di funzionamento;
 - (b) può istituire comitati consultivi o ulteriori comitati endoconsiliari ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento e allo sviluppo sostenibile della Società, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento.
- 23.5 La nomina dell'eventuale direttore generale è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. (Comitato Strategico)

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione istituisce un comitato di consultazione endoconsiliare denominato "Comitato Strategico", composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che comprendano il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore delegato e un altro amministratore.
- 24.2 Il Comitato Strategico ha il compito di esaminare in via preventiva la proposta al Consiglio di Amministrazione del *business plan* e *budget* annuale della Società e analizzarne periodicamente gli eventuali scostamenti.
- 24.3 Fermo restando quanto precede, le modalità di svolgimento delle riunioni del Comitato Strategico sono disciplinate dal relativo regolamento organizzativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25. (Convocazione del Consiglio - maggioranze consiliari)

- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno 2 (due) consiglieri. In caso di suo impedimento il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
- 25.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso fatto pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica certificata (o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione).
- 25.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica certificata (o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione), senza il rispetto dei termini di preavviso. In tal caso, il Presidente comunicherà agli altri membri dell'organo amministrativo, nel corso della riunione del Consiglio così convocata, le motivazioni d'urgenza che hanno dato luogo al mancato rispetto del termine di preavviso.

- 25.4 Con l'eccezione di quanto previsto nel successivo paragrafo 25.5, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
- 25.5 Ogni decisione sul Trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Società in società controllate e/o sul Trasferimento dell'azienda o rami d'azienda della Società sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e quindi non potrà essere delegata (a meno a che la relativa deliberazione non sia previamente e specificatamente adottata con la maggioranza qualificata di cui al presente paragrafo 25.5), e sarà validamente adottata solo ove la maggioranza di cui al precedente paragrafo 25.4 comprenda il voto favorevole del presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 25.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione constano da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 25.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione. In tale ipotesi si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui al paragrafo 16.6 del presente Statuto.
- 25.8 I verbali delle adunanze consiliari sono sottoscritti, trascritti e conservati anche in via digitale ai sensi di legge. Al ricorrere dei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali con la partecipazione del Notaio, il verbale notarile potrà essere sottoscritto solo dal Notaio, purché senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
- 25.9 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare osservatori esterni al consiglio medesimo, purché vi acconsentano tutti i presenti.

Art. 26. (Rappresentanza della Società e compensi degli amministratori)

- 26.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente o collettivamente, alle persone investite di speciali poteri, nei limiti degli stessi.
- 26.2 L'assemblea dei Soci può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori e il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce la ripartizione, fermo restando che è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. Agli amministratori – salvo diverso specifico accordo scritto - spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica, che saranno rimborsate dalla Società previa presentazione di idonea documentazione probatoria.
- 26.3 L'assemblea ordinaria prevista dall'art. 2364, secondo comma, Codice Civile, approva altresì le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante, così come definiti dal Regolamento IVASS n. 38/2018, inclusi, laddove presenti, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, definiti dall'organo amministrativo. Agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile.
- 26.4 La remunerazione dei componenti dei comitati, anche con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27. (Collegio sindacale)

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, rieleggibili, e la sua composizione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti ai sensi del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi; ove l'applicazione delle citate norme non assicurasse l'equilibrio tra i generi, alla sostituzione del sindaco effettivo cessato dovrà provvedere l'assemblea con le maggioranze di legge. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico, fermo restando che è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza. I sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
- 27.2 Il collegio sindacale adempie ai doveri di cui all'articolo 2403 del Codice Civile ed esercita i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile. Il collegio sindacale si riunisce con cadenza almeno trimestrale su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
- 27.3 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste, *mutatis mutandis*, dal precedente paragrafo 16.6 dello Statuto.
- 27.4 Salvo diversa deliberazione dei Soci assunta con la maggioranza del 90% del capitale sociale avente diritto di voto, l'elezione del collegio sindacale della Società avverrà sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei successivi paragrafi, che devono essere composte da due sezioni, una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti, ove i candidati indicati in ciascuna delle due sezioni devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 27.5 Potranno presentare le liste solo i Soci che detengano Azioni che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, fermo restando che le liste presentate per la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni (sia quella riferita ai candidati sindaci effettivi, sia quella riferita ai candidati sindaci supplenti) un numero di candidati sindaci appartenenti al genere meno rappresentato (come eventualmente arrotondato) conforme a quanto richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 27.6 Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente paragrafo 27.5:
- (a) ciascun Socio A potrà presentare, da solo o congiuntamente ad altri Soci A, una lista, fermo restando che nessun Socio A potrà presentare liste congiuntamente ai Soci B; e
 - (b) ciascun Socio B potrà presentare, da solo o congiuntamente a Soci B, una lista, fermo restando che nessun Socio B potrà presentare liste congiuntamente a Soci A.
- 27.7 Le liste presentate dai Soci aventi diritto dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 24 ore prima dell'assemblea in prima convocazione.
- 27.8 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e criteri che fossero prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche, nonché

l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

27.9 I Soci potranno presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

27.10 I Soci potranno votare esclusivamente per una lista.

27.11 All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci A tra quelle presentate dai Soci A saranno tratti 2 (due) sindaci effettivi (cioè i primi due della lista dei candidati sindaci effettivi) e 1 (un) sindaco supplente (cioè il primo della lista dei candidati sindaci supplenti); e
- (b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci B tra quelle presentate dai Soci B - e a condizione che tale lista abbia ottenuto più voti della lista eventualmente presentata dai Soci titolari di Azioni Ordinarie nel rispetto di quanto previsto, tra l'altro, dal paragrafo 27.5 -, saranno eletti 1 (un) sindaco effettivo (cioè il primo della lista dei candidati sindaci effettivi) al quale sarà attribuita funzione di presidente del collegio sindacale e 1 (un) sindaco supplente (cioè il primo della lista dei candidati sindaci supplenti);

fermo restando che, qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati nell'ambito della lista che ha ottenuto in assoluto il maggior numero di voti.

27.12 Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti i sindaci elencati in tale lista, purché ottenga le maggioranze di legge. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista alla nomina dei sindaci non si procederà con il sistema del voto di lista sopra indicato, ma con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge.

27.13 Nel caso in cui uno o più sindaci non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, si procederà ad eleggere i restanti sindaci con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze di legge.

Art. 28. (Revisione legale dei conti)

28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

28.2 L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che ha la durata prevista dalle applicabili disposizioni di legge. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.3 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla legge.

TITOLO VI

BILANCIO DI ESERCIZIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 29. (Esercizio sociale e bilancio)

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 30. (Destinazione degli utili netti)

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla

riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, andranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

- 30.2 I dividendi non esatti andranno prescritti a favore della Società, dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 31. (Scioglimento della Società)

- 31.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.
- 31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento della Società, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.
- 31.3 L'assemblea straordinaria nominerà, con le maggioranze di legge uno o più liquidatori, determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII

Art. 32. (Arbitrato)

- 32.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato assoggettato al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (il “**Regolamento Arbitrale**”). Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.
- 32.2 Il luogo dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà italiana.
- 32.3 Il lodo arbitrale sarà definitivo e non appellabile (salvo che per la violazione di regole di diritto) nella massima misura permessa dalla legge.
- 32.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- 32.5 La presente clausola compromissoria non opererà con riferimento a qualsiasi controversia che, a norma di legge, non sia compromettibile in arbitrato, nel qual caso sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Art. 33. (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

- 33.1 La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., in quanto la stessa ne detiene il controllo. Pertanto, gli Amministratori della Società forniranno al soggetto che

esercita tale attività tutti i dati e le informazioni utili e necessari.

- 33.2 La Società fa parte del gruppo assicurativo Poste Vita. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che Poste Vita S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. Gli amministratori della Società forniscono a Poste Vita S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 34. (Rinvio alla Legge)

- 34.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.